



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto
Siracusa

ORDINANZA n.18/2010

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Siracusa:

- VISTA** la nota prot. n° 1473/SI del 17.12.2009 della Soprintendenza del Mare di Palermo, con la quale è stato reso noto a questa Capitaneria di Porto la giacenza di reperti e relitti di interesse storico di età moderna e contemporanea nelle acque di pertinenza del Compartimento Marittimo di Siracusa;
- VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n° 137" (Codice Urbani), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 45 del 24.02.2004 – supplemento ordinario n° 28, e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** il D.M. 12.07.1989 contenente "disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico ed archeologico";
- VISTI** gli artt. 17 e 30 e del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- CONSIDERATO** che all'attività di protezione dei Beni Culturali sommersi concorre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso il Corpo delle Capitanerie di Porto mediante interventi diretti alla interdizione della navigazione, della pesca e dell'immersione, ove richiesta dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, con riferimento alle aree marine nelle quali sono localizzati i reperti;
- RITENUTO** necessario porre in essere ogni utile strumento di tutela per la salvaguardia del suindicato patrimonio archeologico, a fronte di possibili attività che possano costituire pericolo per l'integrità ovvero conservazione dei reperti rinvenuti;

RENDE NOTO

che con decorrenza immediata e fino all'emanazione di diverso ordine, le zone di mare sottoindicate, sono **interdette**:

- a) **Aereo Fairey Flumar (N4004)**, caccia britannico abbattuto l'8 ottobre 1941, nella zona di Ognina – Punta Asparano, area di forma circolare con raggio di metri 100 (Lat.36° 59',217 N – Long. 015° 16',424 E – datum CGS WGS 84);
- b) **Nave NEVADA**, mercantile italiano varato nel 1951, affondato il 30 gennaio 1979, in località Avola, area di forma circolare con raggio di metri 200 (Lat.36° 54',570 N – Long. 015° 11',197 E – datum CGS WGS 84);
- c) **Nave alleata seconda guerra mondiale**, affondata nel corso delle operazioni dello sbarco del luglio 1943, in località Avola, area di forma circolare con raggio di metri 200 (Lat.36° 54',052 N Long. 015° 10',714 E - datum CGS WGS 84);
- d) **Nave CHILLINGHAM**, piroscifo da carico inglese, varato il 20.03.1878, affondato il 31.12.1885, in località Portopalo di Capo Passero, area di forma circolare con raggio di metri 200 (Lat.36° 38',743 N Long. 015° 10',283 E - datum CGS WGS 84);
- e) **Aereo militare seconda guerra mondiale**, resti di velivolo, probabile caccia inglese Hawker Hurricane, in località Isola delle Correnti, area di forma circolare con raggio di metri 200 (Lat.36° 37',838 N – Long. 015° 04',627 E - datum CGS WGS 84);
- f) **Aereo militare**, presumibilmente un Dakota c-47 appartenente all'USAAF, in località Siracusa area di forma circolare con raggio di metri 200(duecento) Lat. 36° 58.360' N – Long. 015° 17.612' E – datum CGS WGS 84 (**aggiunto con Ordinanza n° 80/2016 del 03.08.2016**);
- g) **Aereo militare**, presumibilmente un Vickers Wellington appartenente alla R.A.F., in località Plemmirio del Comune di Siracusa, area di forma circolare con raggio di metri 150 (centocinquanta) in posizione **Lat. 37° 00,065' N Long. 015° 19,592' E (aggiunto con Ordinanza n° 160/2017 del 20.12.2017)**;

- h) **Aereo bimotore Junker Ju88, nazionalità tedesca**, nello specchio acqueo a circa 1,5 miglia nautiche dal litorale di Ognina del Comune di Siracusa (SR), area di forma circolare con raggio di metri 100 dal punto **Lat.36° 57',349 N – Long. 015° 15',526 E datum WGS 84 (aggiunto con Ordinanza n° 41/2021 del 09.06.2021)**;
- i) **Idrovolante trimotore “Dornier-Do24”**, di bandiera tedesca, nello specchio acqueo a circa 03 miglia nautiche E-SE dal litorale di Avola, area di forma circolare con raggio di metri 200 (duecento) in posizione Lat. 36° 52,115' N - Long. 015° 15,015' E datum WGS84 (aggiunto con Ordinanza n° 16/2022 del 22.02.2022);

O R D I N A

Art. 1 - Divieti nelle “ZONE REGOLAMENTATE”

Nelle zona di mare, in premessa citate, a carattere permanente, sono vietate le seguenti attività:

- a) sosta e ancoraggio di navi e natanti di qualsiasi genere;
- b) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;
- c) l' immersione in apnea o con apparecchi respiratori;
- d) ogni attività che potrebbe provocare il danneggiamento del relitto e del suo contesto e/o all'asportazione delle sue parti.

Art. 2 - Esenzioni

Il divieto di cui al precedente articolo non si applica:

- alle unità navali della Guardia Costiera e della Marina Militare;
- alle unità navali delle forze di polizia nonché militari in genere;
- alle unità ed al personale operante per conto della competente Soprintendenza del

Mare, specificatamente autorizzati dalla stessa. In tale ipotesi, dovranno essere preventivamente comunicati a questa Capitaneria di Porto i dati inerenti le unità, il personale interessato e la natura degli interventi da eseguire, anche per l'eventuale rilascio di specifica autorizzazione ai fini della salvaguardia della vita umana in mare.

Art. 3 – Autorizzazioni

1. In deroga ai divieti di cui al predetto articolo 1, potrà essere richiesta alla Capitaneria di Porto di Siracusa apposita autorizzazione, avente validità non superiore ad un anno, per le seguenti attività:
 - a) Immersioni per finalità di ricerca scientifica, attività cinematografiche od a carattere ricreativo – culturale;
 - b) Visite guidate subacquee, organizzate da centri di immersione subacquea o centri di addestramento subacqueo, regolarmente autorizzati allo svolgimento dell'attività secondo le disposizioni in vigore.
2. L'istanza di autorizzazioni dovrà contenere almeno:
 - a) L'espressa indicazione del/i sito/i tra quelli sopra meglio descritti;
 - b) Gli scopi e le modalità sia delle immersioni che delle eventuali attività collaterali che si intendono svolgere, specificando in particolare la sussistenza o meno di finalità commerciali o, comunque, di scopi di lucro;
 - c) Le generalità complete del richiedente, per le autorizzazioni di cui al presente articolo, comma 1 lett. B), sono richiesti anche i dati del responsabile dell'attività, nonché i nominativi del personale partecipante all'immersione;
 - d) L'impegno che durante le immersioni saranno adottate tutte le precauzioni per evitare possibili danneggiamenti, violazioni o depauperamenti dei relitti o reperti, nonché dei loro contesti, oppure costituire rischio per persone o cose, tenendo in particolare considerazione anche la precarietà delle strutture e l'eventuale presenza di materiale bellico;
 - e) L'assunzione a proprio carico di tutte le responsabilità civili, penali ed amministrative in qualunque modo connesse con l'attività svolta, manlevando l'Autorità Marittima e la Soprintendenza del Mare da qualsiasi azione per eventuali danni arrecati a persone o cose;
3. Alla stessa istanza dovrà essere altresì allegato il nulla osta dell'esercizio dell'attività, da

richiedere preventivamente alla Soprintendenza del Mare – Servizio Beni Storico – artistici della Regione Siciliana. Tale nulla osta non è tuttavia richiesto, per le sole immersioni a carattere ricreativo – culturale di cui al precedente comma 1, lett. A), qualora svolte occasionalmente nel periodo da giugno a settembre e per una durata non superiore a 7 (sette) giorni consecutivi.

4. Prima di ogni singola immersione, dovrà essere recapitata alla Capitaneria di Porto di Siracusa via fax al n° 0931-69260 apposita comunicazione della data e dell'ora di previsto inizio e conclusione dell'attività, indicando gli estremi dell'autorizzazione rilasciata. Analoga comunicazione potrà essere eseguita anche a mezzo VHF su canale 16 ovvero per le vie brevi al n° 0931-481004 diretto della sala operativa di questa Capitaneria di Porto;
5. Durante lo svolgimento delle immersioni, almeno su uno dei mezzi d'appoggio, dovrà essere sempre presente una persona pronta ad intervenire ed in grado di fornire assistenza, e dovrà essere equipaggiato con apparato radio VHF per eventuali tempestive comunicazioni con gli organizzatori e con l'Autorità Marittima;
6. Entro 7 (sette) giorni dal termine dell'attività, o all'atto dell'eventuale richiesta di proroga dovranno essere trasmesse sia alla Capitaneria di Porto, sia alla Soprintendenza del Mare Servizio Beni Storico – Artistici una relazione sull'attività svolta, corredata da adeguata documentazione in funzione del tipo e della complessità dell'attività svolta, nonché una dettagliata descrizione sullo stato dei relitti e del loro contesto, per ciascuno dei relitti autorizzati, con una significativa documentazione video – fotografica, al fine del monitoraggio dei beni nel tempo. Tali adempimenti non sono richiesti per le immersioni di cui al precedente comma 1, lettera a).
7. L'Autorità Marittima, si riserva comunque, in ogni momento di sospendere, vietare, o revocare motivatamente lo svolgimento di detta attività per motivi di pubblico interesse;
8. L'autorizzazione dovrà essere mantenuta a bordo ed essere prontamente esibita a richiesta degli organi di controllo.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza della cui esecuzione sono incaricati gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
2. I contravventori alle norme contenute nella presente ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili degli eventuali danni derivati al patrimonio archeologico meglio indicato in premessa, in dipendenza della propria inosservanza, saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente in materia.

Siracusa, 16 mar. 2010

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Gaetano MARTINEZ

Documento informatico firmato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39. Il documento firmato originale e' giacente agli atti di questo ufficio.
